



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – D. G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U. prot DVADEC-2015-0000460 del 10/12/2015

VISTA la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante “*Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive*”;

VISTA la Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 con la quale in CIPE, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 443/2001 ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che includeva all’allegato 1 la infrastruttura denominata “Frejus” e all’allegato 2, tra i corridoi ferroviari della regione Piemonte, la “Tratta AV Torino-Lyon”;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO l’art. 169, cc 3 e 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS del 4 settembre 2003 di esito positivo con prescrizioni relativo alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex artt. 165 e 183, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sul Progetto Preliminare del “*Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione Tratta confine di Stato Italia/Francia – Bruzolo*” e successiva Delibera CIPE n. 113 del 5 dicembre 2003, di approvazione del Progetto Preliminare e contestuale accertamento della compatibilità ambientale

CONSIDERATO che il progetto del cunicolo esplorativo de La Maddalena si inserisce all’interno del progetto del Nuovo Collegamento Ferroviario Torino Lione;

VISTO il parere della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale VIA-VAS N. 566, espresso ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 163/2006 e la Delibera CIPE N. 86 del 18/11/2010 di approvazione del progetto definitivo del “*Cunicolo esplorativo de La Maddalena del nuovo collegamento internazionale Torino-Lione*” e contestuale accertamento della compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che è attualmente in corso la procedura di Verifica di Attuazione – Macrofase 1, ai sensi dell’art. 185, cc. 6 e 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. 117/TELT_EO/9/TEI/15 del 14/04/2015, acquisita agli atti con prot. DVA-2015-10434 del 17/04/2015, con la quale la Società Tunnel Euralpin Lyon Turin S.a.s. ha trasmesso l'istanza ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in merito alla proposta di Variante relativa alla "variazione del piazzale di deposito dei materiali di scavo del Cunicolo esplorativo de La Maddalena in Comune di Chiomonte";

VISTO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1921 del 20 novembre 2015 di esito positivo con prescrizioni, acquisito al prot. DVA-2015-29943 del 30 novembre 2015 che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

SI DETERMINA

la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 169 del D. Lgs. 163/2006 perché la proposta di variante, relativa a "Cunicolo esplorativo della La Maddalena in comune di Chiomonte - progetto esecutivo di variazione del piazzale di deposito del materiale da scavo, sia approvata direttamente dal Soggetto Aggiudicatore con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni esecutive di carattere generale:

1. *Qualora si riscontrino situazioni o ritrovamenti non accertabili preliminarmente, è necessario sottoporre alle valutazioni di settore le variazioni accertate.*
2. *Il Proponente deve comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i nuovi ed ulteriori interventi previsti del presente progetto, compresi quelli dei relativi cantieri, alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione generale Belle arti e paesaggio.*
3. *In corso d'opera le competenti Soprintendenze di settore potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.*

Prescrizioni esecutive di carattere archeologico e per la prevenzione del relativo rischio

1. *Il Proponente deve rispettare le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte con il parere prot. n.5227 del 26/06/2015 e dalla Direzione generale Archeologica con il parere prot. n. 6793 del 29/07/2015 che si riportano nel seguito:*
 - *Preliminarmente all'avvio delle opere, tutta la parte interessata dal progetto situata al di fuori del piazzale già realizzato, dovrà essere oggetto di attenta e capillare ricognizione archeologica con la contestuale collaborazione di un geologo, al fine di verificare la natura pedologica dei suoli e di riconoscere eventuali siti di potenziale utilizzo antropico, nei quali operare sondaggi archeologici esplorativi a tutela del patrimonio archeologico non ancora noto. Tale operazione potrà comportare successive esplorazioni esaustive e/o opere di protezione o consolidamento di eventuali manufatti o depositi di interesse archeologico;*

- *In ogni caso tutte le opere, sia quelle di scavo preliminare ed impianto di cantiere sia quelle per la realizzazione dell'adeguamento stradale, dovranno essere effettuate con costante assistenza archeologica fino all'affioramento degli strati naturali o di evidente accumulo moderno, connesso con i precedenti lavori autostradali;*
- *Qualsiasi opera di scavo, anche superficiale, eventualmente introdotta in variante agli elaborati attuali sarà soggetta ad apposita autorizzazione di competenza e all'assistenza archeologica.*
- *Far seguire alla campagna di indagini archeologiche, preliminare all'esecuzione dei lavori in variante, il controllo archeologico in corso d'opera da parte di professionisti particolarmente esperti. Infatti, data la specificità dei luoghi, solo con verifiche contestuali alle attività in corso, sarà possibile evitare la perdita di eventuali testimonianze dell'antropizzazione del sito, riferibili all'uso agricolo dei suoli nell'antichità, altrimenti difficilmente riconoscibili.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Renato Grimaldi

